



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



Antiriciclaggio, test di adattamento alle Regole Tecniche del CNDCEC: le regole organizzative l'autovalutazione del rischio e le novità sull'adeguata verifica del cliente

# L'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E L'ISTITUZIONE DELLE FUNZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DEI PRESIDI

a cura di Annalisa De Vivo  
*Gruppo di lavoro "antiriciclaggio"*  
CNDCEC

29 ottobre 2019

# ANTIRICICLAGGIO: LO STATO DELL'ARTE

... COSA C'È:

D.LGS. 90/2017 DI MODIFICA DEL D.LGS. 231/2007  
IN VIGORE DAL 4 LUGLIO 2017

REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC 23  
GENNAIO 2019 (OPERATIVE DAL  
**1° GENNAIO 2020**)

LINEE GUIDA CNDCEC  
(MAGGIO 2019)

DECRETO ATTUATIVO DELLA QUINTA DIRETTIVA UE (D.LGS. 4  
OTTOBRE 2019, N. 125, IN VIGORE DAL 10 NOVEMBRE 2019)

**E COSA MANCA:**

ISTITUZIONE REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI (ENTRO IL 3  
LUGLIO 2020)

# RUOLO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

Sono “organismi di autoregolamentazione”:

1) gli ordini professionali e le loro articolazioni territoriali

2) i consigli di disciplina

**Gli organismi di autoregolamentazione:**

- **elaborano regole tecniche**
- **promuovono e controllano il rispetto della normativa antiriciclaggio da parte degli iscritti**
- **irrogano sanzioni disciplinari**

# VALENZA GIURIDICA DELLE REGOLE TECNICHE

## CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (STUDIO 1\_2018\_B)

*“Nel caso delle regole tecniche ed indicazioni vincolanti, previste dall'art. 11 comma 2, 15 comma 1 e 16 comma 2 del D.lgs 90/2017, è proprio la legge primaria che prevede una delega, attribuendo a tali fonti il compito di completare la normazione da essa prodotta, configurando un rinvio, mancando il quale la stessa legge sarebbe incompleta ed inapplicabile. Siamo quindi in presenza di una “gerarchia aggrovigliata”, nella quale l'organo inferiore (c.d. organismo di autoregolamentazione) - che secondo la logica gerarchica dovrebbe svolgere una funzione meramente passiva di recepimento - contribuisce, per espressa disposizione della norma primaria, insieme con l'organo superiore alla creazione della norma.*

***In questo caso siamo al cospetto di fonti normative integrative della norma primaria, non a norme regolamentari subordinate e neppure ad ipotesi di soft law.”***

## DOCUMENTO


“Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90”

# LE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC:

- AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO
- ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
- CONSERVAZIONE DOCUMENTALE

# AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO (REGOLA TECNICA CNDCEC N. 1)

# CHECK LIST PER LA AUTOVALUTAZIONE



# LA «AUTOVALUTAZIONE» DEL RISCHIO

Art. 15 DLgs. 231/07: I professionisti **valutano** il rischio riciclaggio/fdt cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e **adottano procedure oggettive e coerenti** (rispetto ai criteri indicati) per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio/fdt.

A tal fine, essi tengono conto di fattori di rischio associati:

- alla tipologia di clientela
- all'area geografica di operatività
- ai canali distributivi
- ai prodotti e ai servizi offerti

La procedura di autovalutazione del rischio è contenuta nella regola tecnica n. 1

Il primo documento di autovalutazione del rischio dovrà essere redatto a partire da **gennaio 2020** (linee guida)

Il documento di autovalutazione del rischio potrà essere aggiornato con cadenza **triennale**



# LA PROCEDURA DI AUTOVALUTAZIONE

I professionisti determinano il **RISCHIO RESIDUO** quale risultante:

- ❑ del **RISCHIO INERENTE** all'attività, inteso quale rischio correlato alla probabilità che l'evento possa verificarsi e alle sue conseguenze
- ❑ della **VULNERABILITÀ** connessa alla adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi

e adottano procedure per

**GESTIRLO**

**MITIGARLO**

Per la valutazione del rischio inerente, della vulnerabilità e del rischio residuo, si utilizza la seguente scala graduata:



Rilevanza	Valori dell'indicatore di intensità
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4

# LA PROCEDURA DI AUTOVALUTAZIONE

Le Linee Guida del CNDCEC propongono una possibile classificazione del livello del rischio inerente alla luce delle risultanze del livello di rischio effettivo complessivamente individuato dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica dei clienti:

<b>Livello complessivo di rischio effettivo rilevato in sede di adeguata verifica dei clienti</b>	<b>Livello di rischio inerente</b>
Un numero molto esiguo di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (10%)	1 - Non significativo
Un numero molto limitato di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ad alto rischio (tra il 10 e il 25%)	2 - Poco significativo
Un numero significativo di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ad alto rischio (tra il 25% e il 40%)	3 - Abbastanza significativo
Percentuale superiore al 40% di clienti ritenuti ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ad alto rischio	4 - Molto significativo

# LA PROCEDURA DI AUTOVALUTAZIONE

## DETERMINAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Nella valutazione del rischio inerente i valori da 1 a 4 devono essere attribuiti a ciascuno dei seguenti fattori di rischio:

- tipologia di clientela
- area geografica di operatività
- canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.)
- servizi offerti

La media aritmetica dei punteggi dei singoli fattori di rischio determina il valore del rischio inerente.

# LINEE GUIDA

Fattori di rischio	Criteri di valutazione (Linee Guida CNDCEC)	Indici di rischiosità (da 1 a 4)
<p><b>Tipologia clientela</b></p>	<p>La valutazione va effettuata tenendo conto del numero dei clienti (in valore assoluto) e delle caratteristiche oggettive e soggettive della clientela; a titolo esemplificativo, incidono elementi quali il tipo di attività dei clienti (esposta o meno ad infiltrazioni criminali o legata a particolari settori più a rischio), l'inquadramento giuridico, la presenza o meno di organismi o Autorità di controllo (collegio sindacale, revisore, Organismo di Vigilanza ex DLgs. 231/2001), la complessità e la dimensione aziendale, il volume e l'ammontare delle transazioni del cliente, la presenza di persone politicamente esposte ovvero di soggetti sottoposti a indagini o procedimenti penali, ovvero aventi legami con soggetti a rischio o censiti in liste c.d. antiterrorismo, la presenza di enti no profit con elementi di potenziale rischio di finanziamento del terrorismo, la qualifica di soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio in capo allo stesso cliente del professionista.</p> <p>Si reputa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un numero molto esiguo di clienti (<b>10%</b>) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a 1;</li> <li>- un numero molto limitato di clienti (<b>tra il 10 e il 25%</b>) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a 2;</li> <li>- un numero significativo di clienti (<b>tra il 25% e il 40%</b>) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a 3;</li> <li>- una percentuale molto significativa (<b>superiore al 40%</b>) di clienti ritenuti ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a 4.</li> </ul>	

# LINEE GUIDA

Fattori di rischio	Criteri di valutazione (Linee Guida CNDCEC)	Indici di rischio (da 1 a 4)
<p>Area geografica di operatività</p>	<p>L'area geografica di operatività è da riferirsi tanto alla sede (o sedi diverse) dello studio professionale, quanto al territorio in cui si esplica la prestazione professionale a favore del cliente (che può coincidere o meno con la sede di quest'ultimo) .</p> <p>Occorre tenere conto delle relazioni con cui le Autorità aggiornano periodicamente la mappa delle zone maggiormente a rischio sia a livello nazionale , sia a livello internazionale (Stati non dotati di adeguati presidi antiriciclaggio o di una normativa antiriciclaggio equivalente a quella italiana).</p> <p>Si reputa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un numero molto esiguo di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (<b>10%</b>) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 1;</li> <li>- un numero molto limitato di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (<b>tra il 10 e il 25%</b>) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 2;</li> <li>- un numero significativo di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (<b>tra il 25% e il 40%</b>) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 3;</li> <li>- una percentuale molto significativa (<b>superiore al 40%</b>) di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio, , possa determinare un indice di rischio pari a 4.</li> </ul>	

# LINEE GUIDA

Fattori di rischio	Criteri di valutazione (Linee Guida CNDCEC)	Indici di rischio (da 1 a 4)
Canali distributivi	<p>Qualora i servizi professionali avvengano tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, occorre tener conto dei relativi rischi, specie se le prestazioni si sviluppano in aree potenzialmente pericolose o distanti rispetto alla sede del professionista.</p> <p>La valutazione deve quindi riguardare il grado di controllo, tracciabilità e protezione di tali relazioni e canali.</p>	
Servizi profess. offerti	<p>La valutazione deve tener conto dei diversi ambiti di attività professionale, con particolare riguardo alle prestazioni maggiormente esposte a tentativi di riciclaggio/FDT. A tal proposito sono individuati i diversi livelli di rischio nella Regola Tecnica n. 2, rispettivamente nella Tabella 1 (prestazioni a rischio inerente non significativo) e nella Tabella 2 (prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo o molto significativo).</p> <p>Si reputa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore all'80% possa determinare un indice di rischio pari a <b>1</b>;</li> <li>- una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore al 60% possa determinare un indice di rischio pari a <b>2</b>;</li> <li>- una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo compresa tra il 45% e il 60% possa determinare un indice di rischio pari a <b>3</b>;</li> <li>- una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo inferiore al 45%, possa determinare un indice di rischio pari a <b>4</b>.</li> </ul>	
<b>Media aritmetica dei valori ottenuti</b>		
<b>A - Rischio inerente</b>		

# LA PROCEDURA DI AUTOVALUTAZIONE

## DETERMINAZIONE DELLA VULNERABILITÀ

Il grado di vulnerabilità dello studio professionale nel suo complesso dipende dall'efficacia dei seguenti elementi:

- Formazione
- organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela
- organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni
- organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante

ed è determinato dalla media aritmetica dei valori attribuiti a ciascuno dei fattori sopra indicati

# LA PROCEDURA DI AUTOVALUTAZIONE

## DETERMINAZIONE DELLA VULNERABILITÀ

Rilevanza	Valore numerico
Non significativa per presidi completi e strutturati	1
Poco significativa per presidi ordinari	2
Abbastanza significativa per presidi lacunosi	3
Molto significativa per presidi assenti	4



# LINEE GUIDA

Fattori di vulnerabilità	Criteri di valutazione (Linee Guida CNDCEC)	Indici di rischiosità (da 1 a 4)
Formazione	<p>Oggetto di valutazione è il livello di aggiornamento della conoscenza della normativa antiriciclaggio in capo a tutti i componenti dello studio (titolare/i, dipendenti, collaboratori, tirocinanti).</p> <p>La formazione va valutata altresì per quanto concerne il grado di individuazione tempestiva delle tecniche illegali, facendo riferimento anche agli <a href="#">indicatori di anomalia</a>, <a href="#">schemi di comportamento anomalo e altri indicatori</a> messi a disposizione delle Autorità attraverso relazioni ufficiali.</p> <p>Altro elemento da tenere in considerazione è la frequenza della attività di formazione e il suo effettivo svolgimento.</p>	
Org. ademp. AV	<p>Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di adeguata verifica e dalle regole tecniche (ad es. esistenza e documentazione, attraverso l'utilizzo di apposita modulistica, di procedure per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del TE).</p>	
Org. ademp. Conservaz.	<p>Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione (cartacea o informatica) e dalle regole tecniche (ad es. istituzione e aggiornamento di un sistema organico di conservazione dei fascicoli della clientela; individuazione dei soggetti legittimati ad alimentare e ad accedere al sistema).</p>	

# LINEE GUIDA

Fattori di vulnerabilità	Criteri di valutazione (Linee Guida CNDCEC)	Indici di rischio (da 1 a 4)
<p>Organizz. SOS e comunicazioni contante</p>	<p>Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di SOS e di comunicazione dell'uso illegittimo del contante (ad es. esistenza di una procedura interna per la rilevazione di anomalie riconducibili ad eventuali operazioni sospette di riciclaggio/FDT; diffusione interna degli indici di anomalia nonché delle casistiche di riciclaggio/FDT elaborate da UIF).</p>	
	<p>Media aritmetica dei valori ottenuti</p>	
	<p>B - Livello di vulnerabilità</p>	

# LA DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Si utilizza una matrice che prende in considerazione :

- ❑ il rischio inerente ponderato in base ad un coefficiente del **40%**
- ❑ la vulnerabilità ponderata in base ad un coefficiente del **60%**  
(maggiore rilevanza nella determinazione del rischio residuo)

IN PRATICA:

## **RISCHIO INERENTE:**

1. Tipologia di clientela
  2. Area geografica di operatività
  3. Canali distributivi
  4. Servizi offerti
- (TOTALE : 4) X 40%

## **VULNERABILITÀ:**

1. Formazione
  2. Org. adeguata verifica
  3. Org. conservazione
  4. Org. segnalazioni op. sospette
- (TOTALE : 4) X 60%

## **RISCHIO RESIDUO:**

RISCHIO INERENTE  
+  
VULNERABILITÀ

# DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

La “lettura” del valore del rischio residuo ottenuto è data dalla seguente matrice:

RISCHIO INERENTE	Molto Significativo	2,2	2,8	3,4	4
	abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		non significativa	poco significativa	abbastanza significativa	Molto Significativa
VULNERABILITA'					

In base alla casella di intersezione si determina il valore rappresentativo del livello di **rischio residuo**, che viene individuato tenendo presente la seguente scala graduata:



Valori ponderati	Livello di rischio residuo
1 – 1,5	Non significativo
1,6 – 2,5	Poco significativo
2,6 – 3,5	Abbastanza significativo
3,6 - 4	Molto significativo

# LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO

ART. 16  
DLGS. 231/07

Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati, adottano specifici **presidi** (adeguati alla propria natura e dimensione), **controlli e procedure** per:

- la **valutazione e gestione** del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- l'introduzione di una **funzione antiriciclaggio**, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di **revisione indipendente** per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

# PRESIDI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO:

## 1. ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

Parametri dimensionali	Presidi (regola tecnica n. 1)
Per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più)	Funzione antiriciclaggio
	Nomina del responsabile antiriciclaggio
Per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più)*	Funzione antiriciclaggio
	Nomina del responsabile antiriciclaggio
	Funzione di revisione indipendente (interna o esterna)

**Tale soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente**

# PRESIDI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO: 2. LA FORMAZIONE

L'art. 16, co. 3, DLgs. 231/07 impone ai soggetti obbligati di adottare misure idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali.

A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di ***programmi permanenti di formazione***, finalizzati:

- 1) alla corretta applicazione delle disposizioni normative vigenti
- 2) al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio/fdt
- 3) all'adozione dei comportamenti e delle procedure previsti

Vd. «Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ex art. 11 d.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 90/2017)» (informativa CNDCEC 48/2018)

# SANZIONABILITÀ

**Il documento di autovalutazione del rischio deve essere conservato ed esibito su richiesta:**

- degli organismi di autoregolamentazione**
- delle autorità di vigilanza**

**L'omessa adozione di una procedura di autovalutazione non è direttamente sanzionabile**

Tuttavia l'art. 67, co. 1, lett. g), DLgs. 231/2007 considera l'omessa adozione di adeguate procedure di valutazione e di mitigazione del rischio da parte del soggetto obbligato quale elemento rilevante ai fini della determinazione del *quantum* delle sanzioni connesse all'inadempimento degli obblighi antiriciclaggio